SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 44 DEL 23/01/2009

OGGETTO: **Approvazione Convenzione con l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari (A.O.U.) per la collaborazione in materia di Diagnostica Istocitopatologica a favore dei pazienti assistiti dalla Asl n. 2 .**

L'anno duemilanove il giorno ventitrè del mese di gennaio in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor GIORGIO LENZOTTI

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. Avvocato Roberto Di Gennaro

e del

DIRETTORE SANITARIO Dottor Bruno Contu

PREMESSO quanto segue:

- l'Azienda, non annoverando, tra le proprie strutture, il Servizio di Anatomia Patologica, al fine di garantire l'esecuzione degli esami di Diagnostica Istocitopatologica a favore degli assistiti dell'Asl n. 2 si è avvalsa sino alla data del 31.12.2008 della collaborazione dell'Istituto di Anatomia Patologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari;

- per il futuro, l'Azienda intende svolgere dette attività nei locali aziendali all'uopo destinati, con propria dotazione di mezzi e risorse, umane e materiali;

- mentre è immediatamente possibile acquisire le necessarie risorse umane, occorrerà tempo per ristrutturare i locali disponibili e per acquisire i necessari beni strumentali;

- essendo indispensabile garantire, nel mentre, la continuità del servizio, l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, nella quale risulta attualmente incardinato l'Istituto di Anatomia Patologica di cui sopra, è disponibile a consentire che il personale individuato da questa Azienda operi presso la propria struttura fino a quando sarà necessario;

- alle prestazioni rese dalla data del 31.12.2008 alla data del 30.01.2009 (di efficacia della convenzione che verrà stipulata in attuazione del presente provvedimento) si estenderanno, per accordo delle parti, le condizioni già previste dalla precedente convenzione;

ELABORATA quindi, d'intesa con la A.O.U. di Sassari, la convenzione, allegata al presente atto, disciplinante tale soluzione compromissoria e temporanea;

Visti: il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10;
l'Atto Aziendale;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di approvare la Convenzione con la Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, allegata, necessaria per assicurare la collaborazione in materia di Diagnostica Istocitopatologica a favore dei pazienti assistiti dalla Asl 2 di Olbia;
- di incaricare l'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione per la formalizzazione della convenzione ed il Servizio Contabilità e Bilancio per la liquidazione delle spese previste che graveranno sulle spese correnti del bilancio;
- di trasmettere copia della presente deliberazione alla Direzione Sanitaria del P.O. di Olbia (anche per la sede distaccata di La Maddalena) e Tempio, ai Distretti aziendali e ai Servizi Consultoriali;
- di comunicare il presente atto al competente Assessorato regionale ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 28.7.2006, n. 10.

IL DIRETTORE SANITARIO **IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.**

IL DIRETTORE GENERALE

RDG

TEnne

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari **Rep. n.**_____
Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia **Rep. n.**_____

CONVENZIONE **TRA L'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI E L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA PER LA COLLABORAZIONE IN MATERIA DI DIAGNOSTICA ISTOCITOPATOLOGICA A FAVORE DEI PAZIENTI ASSISTITI DALLA ASL 2.**

L'anno duemila**nove,** il giorno _____ del mese di gennaio, tra:

l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia (nel seguito **ASL 2),** con sede in Olbia nella Via Caduti sul Lavoro n. 35 , C.F. 01687160901, in persona del Direttore Generale legale rappresentante Dottor Giorgio Lenzotti nato a Tortolì (NU) il 12.08.1953 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della A.S.L. n. 2, in esecuzione della Deliberazione n. _____ del _____;

e

-

l'**Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari** (nel seguito A.O.U.), con sede in Sassari in Via Coppino, 26, in persona del Direttore Generale legale rappresentante Dottor Renato Mura nato a _____il_____
e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della A.O.U., in esecuzione della Deliberazione n. _____ del _____;

PREMESSO :

- Che nell'ASL 2 non risulta ancora strutturato il Servizio di Anatomia Patologica;
- Che l'ASL 2, al fine di garantire l'esecuzione degli esami di diagnostica istocitopatologica, ha precedentemente fatto ricorso alla collaborazione dell'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari, come da Convenzione decorrente dal 01.01.2005 e prorogata, con consenso espresso delle parti, alla data del 31.12.2008;
- Che, per il futuro, l'ASL 2 intende svolgere in modo autonomo dette attività e, a tal fine :

a) sta procedendo all'assunzione del personale necessario (n. 2 Dirigenti Medici e n. 3 Tecnici di Laboratorio);
b) sta appaltando le forniture delle relative dotazioni strumentali e dei beni consumabili;
c) sta predisponendo i locali che dovranno essere adibiti a dette attività;

- Che, pertanto, onde assicurare la regolare prosecuzione del servizio, nelle more del completamento delle attività di cui ai precedenti punti b) e c), si rende necessario proseguire nel rapporto professionale con l'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università di Sassari relativamente all'utilizzo dei beni strumentali, alla fornitura dei consumabili ed all'utilizzo dei locali all'uopo ivi attrezzati;
- Che a tal fine è stata chiesta la disponibilità a proseguire nella collaborazione all'A.O.U., alla quale, a seguito dei mutamenti organizzativi introdotti nel SSR, afferisce attualmente il predetto Istituto;
- Che la logica sottesa alla ridefinizione del predetto rapporto di collaborazione è comunque ispirata all'intendimento rappresentato dall'ASL 2 di porre in essere una soluzione temporanea atta a consentire la graduale e progressiva autonomia nella gestione del servizio da parte della medesima, che si potrà raggiungere presumibilmente nell'arco di un triennio;
- Che per consentire la copertura finanziaria delle prestazioni rese dalla data della scadenza della precedente convenzione (31.12.2008) alla data del 31.01.2009, si applicheranno i parametri indicati nella precedente convenzione succitata, che si intende quindi integralmente richiamata e , per tale periodo, fatta propria dalle parti;

Articolo 1. Oggetto della convenzione.

Con il presente contratto, l'ASL 2 e l'A.O.U. convengono di consentire l'esecuzione dell'attività di Diagnostica Istocitopatologica necessaria per i pazienti assistiti dalla medesima ASL 2, presso le strutture della seconda, data l'impossibilità pratica, per i motivi descritti in premessa, di materiale effettuazione degli esami in oggetto nell'ambito delle strutture della prima, fino a quando non saranno stati completati i lavori di adeguamento dei locali e non saranno stati aggiudicati gli appalti per le forniture di beni strumentali e di beni consumabili.
Pertanto, il personale specializzato incaricato dall'ASL 2, indicato in premessa e che, con separate comunicazioni sarà specificamente individuato dall'ASL 2 con i necessari dati anagrafici, è autorizzato dall'A.O.U. ad operare presso l'Istituto di Anatomia e Istologia Patologica per l'effettuazione degli esami, utilizzando le dotazioni tecniche ivi presenti necessarie all'espletamento degli stessi ed usufruendo degli spazi fisici dell'Istituto anche ai fini personali indispensabili per

l'espletamento dell'attività lavorativa (ad esempio, spogliatoi). La ASL 2 provvederà per il detto personale alle coperture assicurative obbligatorie, all'assicurazione RCT – RCO ed all'assicurazione infortuni (compresi quelli per gli spostamenti in missione tra le sedi operative delle due aziende necessari per l'espletamento delle attività di cui al successivo art. 2 della presente convenzione).
Nelle more della nomina del responsabile del Servizio di Anatomia Patologica dell'ASL 2, l'A.O.U. provvederà, di concerto con l'ASL 2, ad individuare un referente, scelto tra i sanitari che prestano servizio nell'Istituto di Anatomia Patologica.
Il personale delle Aziende coinvolto nell'attività oggetto del presente accordo, che sarà appunto, anche a tale fine, specificamente individuato, è autorizzato, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i., con il presente atto, al trattamento dei dati personali detenuti per le attività istituzionali, ai fini dell'espletamento dell'incarico e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme, lo stesso personale è, inoltre, tenuto a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto sia venuto a conoscenza sia in occasione dell'attività, salvo nei casi previsti dall'ordinamento.

Articolo 2. Tipologia di prestazioni e quantificazione.

Le prestazioni che, in esecuzione della presente convenzione, il personale incaricato dalla ASL 2 potrà effettuare presso la struttura dell'A.O.U., sono delle tre seguenti tipologie:

1. Istocitopatologia : esecuzione degli esami istologici e citologici inviati dai Presidi ospedalieri e territoriali dell'ASL 2; nonché esecuzione degli esami istologici (intraoperatori) con visione estemporanea da eseguire invece nelle strutture ospedaliere della ASL 2 secondo modalità organizzative che verranno concordate in esecuzione della presente convenzione dai direttori sanitari delle due aziende, su proposta del referente su menzionato;
2. Pap Test : esecuzione degli esami citologici cervico- vaginali inviati dai Presidi ospedalieri e territoriali dell'ASL 2;
3. Indagini aggiuntive: esecuzione di tutte le indagini morfologiche, istochimiche, immunoistochimiche, ultrastrutturali e di biologia molecolare che si rendessero necessarie, nel caso specifico, per addivenire ad una esatta definizione del processo morboso.

Per quanto riguarda la quantificazione delle prestazioni in oggetto, che è necessario determinare ai fini delle stime dei beni che saranno utilizzati, il parametro annuo di riferimento è dato dai dati riferiti all'anno 2008 già in possesso dell'Istituto e della

ASL 2 (vedasi prospetto riepilogativo in calce alla presente) incrementati di una percentuale pari al 15 % in ragione del crescente e documentato aumento di fabbisogno nel tempo.

Articolo 3. Rimborso dei costi

A fronte delle prestazioni innanzi descritte, l'ASL 2 si impegna a corrispondere all'A.O.U. il rimborso di tutti i costi del materiale consumabile utilizzato per l'esecuzione degli esami in oggetto. Il predetto referente presso l'Istituto predisporrà apposito prospetto di stima di tali costi per ciascuna annualità (per l'anno 2009 entro il 15.2, per gli anni successivi entro il 30.11 dell'anno precedente), da sottoporre al direttore sanitario dell'A.O.U. che lo trasmetterà al direttore sanitario dell'ASL n. 2. Sarà cura dell'A.O.U. monitorare, tramite l'Istituto, la spesa effettivamente sostenuta per il materiale, comunicando possibilmente con cadenza mensile e comunque trimestrale alla ASL 2 i dati di consumo effettivo, ai fini del rimborso che sarà effettuato con cadenza trimestrale.
L'ASL 2 corrisponderà inoltre all'A.O.U. un importo forfetario annuale - per l'utilizzo degli spazi, delle attrezzature, del materiale di cancelleria, dell'energia elettrica, del servizio di pulizia e degli altri servizi generali in generale nonché per l'attività del referente di cui all'art. 1 - stabilito per l'anno 2009 in euro _____ (stabilito secondo la stima di massima redatta dai servizi Tecnico ed Acquisti dell'A.O.U. e verificata ed accettata dall'ASL 2), e per ciascuna altra annualità da fissare, previa analoga stima, con separato accordo tra le parti da formalizzare mediante scambio di corrispondenza entro il 31.12 dell'anno precedente.
I suddetti corrispettivi saranno pagati con cadenza trimestrale, previa emissione di apposita nota di debito relativa ai beni consumabili effettivamente utilizzati per il trimestre ed alla quota di compenso forfetario, entro i trenta giorni successivi alla ricezione della nota.

Il corrispettivo per le attività svolte sarà liquidato dall'ASL 2 all'A.O.U. mediante versamento sul conto corrente presso il tesoriere della detta A.O.U., i cui dati saranno comunicati dall'A.O.U. con separata nota.

Articolo 4. Durata del contratto – eventuali modificazioni ed integrazioni

La presente convenzione ha durata massima di tre anni dalla stipulazione.
Essa potrà essere eventualmente modificata ed integrata nel tempo, sia in ragione dell'evolvere del processo di autonomia gestionale in corso presso l'ASL 2, sia alla luce di eventuali nuove esigenze operative delle parti.

L'ASL 2 potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, con preavviso di 45 giorni, ove la stessa fosse in grado di provvedere in modo completamente autonomo alle attività oggetto della convenzione.

Articolo 5 . Registrazione del contratto

La presente convenzione, scritta su cinque pagine, sarà registrata solo in caso d'uso; le spese di registrazione saranno in tal caso a carico della parte che intende richiederla.
Letto, confermato e sottoscritto,

in Olbia_____/____/_____presso la sede dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

Per l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia,
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Lenzotti

_____

---

in Sassari il ____/____/____presso la sede dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria

Per l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari
Il Direttore Generale
Dott. Renato Mura

_____

ANNO 2008 (dati prestazioni anatomia patologica ASL 2)	
TOTALE PAZIENTI	9787
TOTALE ESAMI	11625
TOTALE INDAGINI AGGIUNTIVE	5942